

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI,
CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO
PAOLA, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, PELLIZZARI,
PISONI, PUCCI ERNESTO, SANGALLI, STELLA, TANTALO,
URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

Presentata il 18 gennaio 1979

Norme sul credito agrario e sull'ordinamento
delle Casse rurali ed artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del credito agrario in Italia, affidato fondamentalmente alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, mostra ancora, nonostante il lungo periodo trascorso dalla promulgazione, una sua validità, che ha consentito di innestare sul vecchio ceppo aggiornamenti ed integrazioni.

La più recente legislazione nazionale (articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 9 maggio 1975, n. 153; legge 1° luglio 1977, n. 403; legge 27 dicembre 1977, n. 984; articolo 26 della legge 3 agosto 1978, n. 457) fornisce in via generale un quadro idoneo anche perché, da ultimo sulla scorta dell'articolo 7 della legge n. 984, indica i beneficiari delle provvidenze creditizie a tasso agevolato, riaffer-

mando più volte l'essenziale preferenza nei confronti delle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

La funzionalità di questo quadro normativo e della conseguente legislazione regionale dipende ovviamente dalla disponibilità globale del credito perché in mancanza, come nel passato si è verificato, resterebbe scarsamente operante l'intervento pubblico di concorso negli interessi disposti appunto dalla legislazione nazionale e regionale.

Pertanto il primo e vero problema è di politica economica e monetaria: si tratta di operare nelle sedi competenti che assumono le decisioni politiche e tecniche nei confronti del sistema creditizio, affinché al settore agricolo venga garantita una quota sul volume del credito globale al

sistema, che almeno corrisponda alla percentuale del settore agricolo nel reddito nazionale.

Oggi questa quota è inferiore al 4 per cento, mentre il settore agricolo rappresenta oltre l'8 per cento rispetto al reddito nazionale. In Francia dove si è avuta una maggiore considerazione per l'agricoltura, viene all'opposto garantita a questa una quota parte del credito globale al sistema, che supera notevolmente la proporzione del reddito agricolo nel reddito nazionale.

Una politica interna per l'agricoltura, che voglia perseguire effettivamente il recupero della cosiddetta « centralità » del settore, deve sostanzarsi nell'assicurare un adeguato impiego di risorse.

La presente proposta di legge tende, in via prioritaria, a dare una risposta a tale esigenza prevedendo, all'articolo 1, che il CIPE renda disponibile al settore agricolo una quota parte del credito globale almeno pari all'incidenza del valore della produzione agricola rispetto al prodotto lordo nazionale.

Ciò con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, su « Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati dei Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria », che stabilisce, tra l'altro, che il CIPE enunci le linee generali per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni, insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato.

Un altro importante aspetto è rappresentato dall'esigenza di un maggiore collegamento tra produttori agricoli ed istituti preposti ad esercitare il credito agrario.

Gli operatori agricoli spesso incontrano, nei rapporti con tali istituti, difficoltà di ordine formale che impediscono il concreto accesso al credito agrario, ritardando l'attuazione delle leggi che dispongono interventi creditizi a favore del settore agricolo. Incomprensioni ed ostacoli assumono particolare rilievo nei territori di maggiore depressione, nei quali l'ac-

cesso al credito dovrebbe essere incrementato e facilitato.

Pertanto, sarebbe necessario creare, in chiave di partecipazione, una più stretta collaborazione tra gli Istituti stessi e le categorie agricole interessate, chiamando a far parte, dei Consigli di amministrazione di detti organismi, rappresentanti delle categorie agricole imprenditoriali designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La stessa esigenza è affrontata dall'articolo 3 della presente proposta che prevede la partecipazione all'amministrazione del « Fondo interbancario di garanzia » istituito dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, chiamati ad integrare la composizione del Comitato di amministrazione dello stesso « Fondo ».

Il Fondo interbancario di garanzia ha svolto una funzione positiva nel favorire l'accesso al credito da parte delle categorie agricole. Il suo intervento ha in genere consentito agli Istituti di credito di ampliare l'entità dei singoli prestiti e mutui ed in determinati casi, ha reso possibile la concessione di finanziamenti, che altrimenti non sarebbero stati accordati.

Pertanto il « Fondo » non solo va mantenuto ma deve essere potenziato, prevedendo, tra l'altro, che, nel caso in cui gli operatori agricoli non siano in grado di fornire garanzie per la contrazione di mutui con gli Istituti di credito, il « Fondo » può concedere garanzia primaria sino all'intero ammontare del mutuo o pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Infine, si fa rilevare che iniziative legislative concernenti il credito agrario potrebbero assumere il significato di un effettivo e reale progresso in favore della agricoltura soprattutto nel caso in cui si incentrassero in un grande impulso alla cooperazione di credito tendendo alla realizzazione di un sistema analogo a quello vigente in Francia da tanti anni.

Scopo del credito cooperativo non è quello di realizzare dei profitti ma di ren-

dere dei servizi, principalmente accordando prestiti a tassi agevolati.

Il credito agricolo mutualistico con il ridurre il costo del credito, raccogliendo il risparmio alle condizioni del mercato senza privilegi particolari e praticando tassi moderati, contribuisce a una reale lotta contro l'inflazione.

Nel 1977 il sistema bancario ha aumentato gli impieghi solo dell'8 per cento mentre le Casse rurali hanno incrementato il credito del 31,5 per cento. Inoltre tale credito è stato assicurato a tassi inferiori di alcuni punti rispetto a quelli praticati dalle altre banche. È evidente, quindi, l'azione propulsiva svolta dalle Casse rurali; un'azione che per altro discende dal concetto di funzione creditizia intesa come servizio che è tipica delle Casse rurali.

Le Casse rurali sono strutture finanziarie intimamente calate nella realtà economica della zona in cui vivono ed ope-

rano, rispondendo meglio e con maggiore rapidità di qualsiasi altro Istituto di credito alle esigenze della comunità locale.

Infatti la Cassa rurale non si pone solo come un intermediario finanziario ma nasce per un'esigenza che viene dal basso. Sono gli operatori economici della zona che decidono di associarsi e dare vita alla Cassa rurale della quale saranno, poi, i primi fruitori.

Attualmente il sistema delle Casse rurali e artigiane è caratterizzato da una espansione della raccolta del risparmio e da un aumento del patrimonio e della compagine sociale, ma non ha visto proporzionalmente dilatato il complesso delle operazioni attive per alcuni vincoli legislativi che impediscono alle Casse di ampliare la gamma dei loro interventi.

Al potenziamento del sistema delle Casse rurali ed artigiane sono diretti gli articoli 5 e seguenti della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'enunciare le direttive generali per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, deve garantire al settore agricolo una quota del credito globale almeno pari alla incidenza percentuale del valore aggiunto dello stesso settore rispetto al prodotto lordo nazionale nel triennio precedente.

ART. 2.

Sono chiamati a fare parte dei Consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 13, 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sette rappresentanti delle categorie dei produttori agricoli di cui quattro dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e foreste su terne di nominativi indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

ART. 3.

La composizione del Comitato di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è integrata da undici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale ed uno in

rappresentanza delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute, da queste designati, e nominati con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in una rosa composta da ventuno designati dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 4.

Alle ditte di cui al primo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie o che non siano in grado di offrire comunque garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia di cui allo stesso articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454, fidejussione pari alla differenza tra il totale del mutuo e il valore cauzionale delle garanzie offerte o fidejussione per il totale del mutuo.

ART. 5.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli da 5 a 22 della presente legge.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle norme del presente testo unico le società cooperative costituite a responsabilità limitata ovvero a responsabilità illimitata nelle forme indicate nell'articolo seguente, le quali abbiano per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito cooperativo a favore delle economie locali ».

ART. 6.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere la denominazione di « Cassa di credito cooperativo o Raiffeisenkasse » di... (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressione di carattere distintivo, previo benestare dell'organo di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di Casse e rientrano tra le aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le Casse già costituite possono proporre all'organo di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto disposto dal primo comma.

Le società che non sono soggette alle disposizioni del presente testo unico ai sensi dell'articolo 1 non possono assumere o conservare le denominazioni di cui al primo comma ».

ART. 7.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La qualità di socio può essere assunta da coloro che, all'atto dell'ammissione, sono residenti o domiciliati nel comune in cui l'azienda ha sede o negli altri nei quali essa sia stata autorizzata ad esercitare la sua attività.

La qualità di socio può essere assunta, altresì, dalle cooperative non di credito regolarmente iscritte nel registro pubblico e dai consorzi di cooperative che operano con carattere di continuità nel territorio del comune nel quale sono stabilite le sedi delle Casse o in quelli nei quali siano state autorizzate ad operare.

Nessun socio, persona fisica o giuridica, può essere socio di più di una Cassa.

Le Casse non possono essere costituite da meno di trenta soci. Ove, successivamente, il numero dei soci, divenga inferiore a trenta e non sia integrato entro un anno la Cassa deve porsi in liquidazione o fondersi con altre Casse ».

ART. 8.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Ciascun socio è tenuto alla sottoscrizione di almeno una azione ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale.

La misura della partecipazione minima e massima di capitale dei soci è regolata secondo le disposizioni previste per le società cooperative in generale.

Almeno metà dell'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato dai soci al momento della stipulazione dell'atto costitutivo o della ammissione nell'azienda già costituita.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società.

Il socio che entra nella società già costituita, oltre al versamento delle azioni o delle quote di partecipazione al capitale sociale, sottoscritto secondo quanto è stabilito nell'atto costitutivo e nello statuto, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dagli organi sociali della società, competenti a norma dello statuto sociale.

La società non può acquistare le quote o le azioni dei soci, non può compensare con le loro obbligazioni, né può fare anticipazioni su di esse.

Le Casse esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni o quote di partecipazione a quello minimo stabi-

lito dal precedente secondo comma nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 9.

All'articolo 6 sono abrogati il quinto e il sesto comma.

ART. 10.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale della Cassa di nuova formazione deve essere costituito in danaro e per somma non inferiore a lire 5 milioni ».

ART. 11.

All'articolo 13 è abrogato il secondo comma.

ART. 12.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci non possono eccedere il 50 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti nelle Casse.

L'assemblea dei soci è tenuta a determinare ogni anno il massimo del fido che la società può concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto, le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni e le quote di esse assistite da garanzie reali.

Nelle Casse costituite nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata il fido concedibile a uno stesso obbligato non può superare il limite stabilito dall'organo di vigilanza per le aziende di credito, salvo deroghe da richiedere caso per caso allo stesso organo. Per la

determinazione delle componenti del patrimonio utili per il calcolo del predetto limite e delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni vigenti per le aziende di credito ».

ART. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese tra gli istituti di cui al primo comma dello articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934. Le aziende predette possono altresì essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991, e possono essere autorizzate a compiere le operazioni di credito agevolato previste dalle leggi statali, regionali, provinciali, anche in deroga alle norme statutarie ».

ART. 14.

All'articolo 17 le lettere *a)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a)* concedere prestiti contro rilascio di cambiali, note di pegno, titoli e documenti rappresentativi di merci, ed effettuare operazioni di sconto sui titoli »;

« *f)* acquistare, costruire e vendere — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — immobili ed attrezzature destinate ad uso aziendale anche al fine di recuperare crediti, ovvero ad usi e finalità sociali di carattere locale »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *h)* partecipare all'istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, e, limi-

tatamente alle Casse delle province di Bolzano e di Trento, alla Centrale altoatesina Raiffeisen spa — Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. — ed alla Cassa centrale delle casse rurali trentine, nonché agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dell'azienda, ad enti creati o promossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici, e ad istituti, società ed enti che abbiano attinenza con il movimento della cooperazione e del credito;

i) assumere la gestione di iniziative e servizi di utilità locale, compresi viaggi ed assistenza turistica, da effettuare previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

l) concedere in locazione cassette di sicurezza con l'osservanza delle dovute cautele e delle norme vigenti in materia;

m) effettuare anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, su titoli di cui alla precedente lettera *b)* ».

ART. 15.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Le "Casse rurali ed artigiane" sempre che ciò sia previsto nei rispettivi statuti, possono inoltre:

a) concedere crediti garantiti da ipoteca su beni immobili sotto forma di mutui o di aperture di credito in conto corrente con durata massima, rispettivamente non superiore ai 15 e 5 anni, e mutui chirografari di durata non superiore a 5 anni, con estinzione rateale;

b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera *b)*, o di cambiali o di valide fidejussioni, o di libretti di risparmio, ovvero di cessioni di credito liquide ed esigibili verso gli enti pubblici, nonché di documenti rappresentativi di merci;

c) acquistare o vendere, per conto dei soci ed anche di terzi, titoli di cui all'articolo 17, lettera *b)*, a condizione che, da parte dei committenti, sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di

vendita, nonché ricevere in custodia ed in amministrazione titoli per conto dei soci stessi o di terzi;

d) assumere servizi di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;

e) riscontrare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;

f) assumere, previo ottenimento, nei casi previsti dalla legge, delle autorizzazioni prescritte in materia per le aziende di credito, direttamente o in partecipazione con altri enti, servizi di ricevitoria, esattoria, cassa e tesoreria per conto di enti pubblici ed altri enti, anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato, comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

h) effettuare anticipazioni e aperture di credito anche in forma di conto corrente garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emessi da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

i) concedere crediti garantiti da privilegio od ipoteca su cose mobili iscritte nei pubblici registri in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. Le operazioni sotto forma di mutuo non potranno avere durata superiore ai 5 anni, mentre quelle sotto forma di conto corrente o cambiaria non dovranno avere scadenza superiore ai 18 mesi;

l) concedere prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

m) effettuare, con le autorizzazioni previste dalle leggi in materia, finanzia-

menti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti, nonché operazioni di cambi e valute con le debite autorizzazioni e con la osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

n) costituire cauzioni utilizzando titoli di proprietà, nonché rilasciare avalli e fidejussioni per conto terzi e per i soci, anche con assicurazione del rischio, purché le suddette operazioni siano globalmente contenute nel limite del 15 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi), salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza;

o) concedere, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, nei casi previsti dalla legge e con l'osservanza delle dovute cautele, crediti chirografari (sconto di annualità statali, regionali, provinciali, comunali e di enti morali; finanziamenti ad enti pubblici, morali o similari, garantiti da delegazioni sulle imposte e tasse o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di enti morali; anticipazioni e prefinanziamenti ad enti pubblici ed assimilati) di durata non superiore a cinque anni.

Le Casse possono effettuare con la autorizzazione dell'organo di vigilanza altre operazioni o servizi oltre a quelli indicati.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati, salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza, i seguenti limiti massimi globali:

1) i mutui ipotecari di cui alla lettera a) dell'articolo 18 di durata non inferiore a cinque e non superiore a quindici anni non possono eccedere il 10 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi);

2) le partecipazioni e gli investimenti immobiliari di cui alle lettere h) ed f) dell'articolo 17 non possono superare l'ammontare del patrimonio.

Non sono soggette al limite di cui al comma precedente le partecipazioni delle Casse al capitale sociale dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, del-

la Centrale altoatesina Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. — e della Cassa centrale delle casse rurali trentine ».

ART. 16.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *d*) ed *e*), il deposito a custodia ed amministrazione dei titoli, nonché i depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio e, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche con altri istituti di credito.

Nelle province autonome di Bolzano e di Trento i rapporti e le operazioni di cui al primo comma devono essere effettuati dalle Casse rurali con la Banca d'Italia, con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA), con la Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. — con la Cassa centrale delle casse rurali trentine e, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche con altre istituzioni creditizie.

In ogni caso l'ammontare globale delle disponibilità liquide depositate all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, e per quanto riguarda le casse rurali della provincia di Bolzano e Trento depositate rispettivamente alla Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. — e alla Cassa centrale delle Casse rurali trentine, non deve mai risultare inferiore al 50 per cento della somma totale delle disponibilità depositate presso istituzioni creditizie ai sensi del primo e secondo comma.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli istituti speciali di credito agrario.

Le Casse, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirolo A.G. — la Cassa centrale delle casse rurali trentine, partecipano direttamen-

te o indirettamente alla costituzione di un Fondo centrale di garanzia da istituirsi presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA), secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito regolamento ».

ART. 17.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Gli utili annuali al netto anche di eventuali conguagli o rimborsi riconosciuti a favore dei soci sugli interessi attivi e passivi, devono essere destinati, almeno per la metà, alla formazione e all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza le Casse potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, per l'acquisto di terreni, macchine ed utensili da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le Casse devono tenere costantemente investiti in titoli di cui all'articolo 17, lettera *b*), valutati al valore corrente o in contanti, vincolati in un deposito fruttifero speciale presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, almeno il 10 per cento dei depositi e dei conti correnti con clienti, se costituite sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi e conti correnti, se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso l'istituto di credito delle casse rurali ed artigiane.

L'adeguamento di tali depositi deve avvenire mensilmente.

La metà delle somme depositate dalle Casse all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, a titolo di riserva obbligatoria, dovrà essere investita dall'Istituto stesso in buoni ordinari del tesoro; l'altra metà può essere impiegata nell'acquisto di titoli prescelti fra quelli indicati dall'organo di vigilanza, o depositata presso istituzioni creditizie ».

ART. 18.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La Cassa esercita la sua attività nel territorio del comune e nelle piazze ove essa è stabilita.

Può essere autorizzata ad operare in uno o più comuni e piazze nei quali non esista altra Cassa, ovvero quelle esistenti siano insufficienti rispetto alle necessità delle economie locali ».

ART. 19.

All'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesina Raiffeisen s.p.a. — Raiffeisen-Zentrale Sudtirol A.G. — la Cassa centrale delle casse rurali trentine, in relazione ai loro compiti statutari, espletati nei riguardi delle Casse partecipanti, sono sottoposti a vigilanza secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Le federazioni sono organismi associativi, costituiti dalle Casse nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata, aventi compiti di coordinamento, di revisione, di assistenza, rappresentanza e gestione di servizi in comune.

Ad esse devono aderire le Casse.

La federazione è regolata da uno statuto proposto dalla federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente testo unico per l'approvazione degli statuti delle Casse.

La medesima procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

Le spese per il funzionamento della federazione sono a carico delle casse confederate in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni.

Le casse devono sottoporsi a revisioni periodiche da parte degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti, ferma restando la competenza dell'organo di vigilanza in materia di credito e risparmio.

La revisione delle Casse è diretta:

a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;

b) ad accertare la osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie;

c) a prestare assistenza e consigli agli organi delle Casse ai fini del corretto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari, nel quadro delle linee generali di azione determinate dagli organismi regionali e centrali di categoria.

Le risultanze della revisione sono comunicate alle Casse per ogni conseguente provvedimento.

Le predette norme relative alle Federazioni, quali organismi associativi, non si applicano alle Casse delle province autonome di Bolzano e Trento, per le quali vigono speciali disposizioni di legge ».

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 30 è sostituito dai seguenti:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito non disciplinate dal presente testo unico, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori dietro autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Sono nulle, anche se adottate all'unanimità, le delibere di trasformazione delle

Casse in società esercenti il credito non sottoposte alle disposizioni della presente legge ».

ART. 21.

All'articolo 39, secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) delle norme di cui agli articoli 3, comma secondo, ultima parte, 10, comma secondo, 11 e 13, comma terzo, del presente testo unico ».

ART. 22.

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Le Casse devono, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima. »

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle Casse alle disposizioni del codice civile e della legge modificativa, di cui al comma precedente, è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

ART. 23.

Le disposizioni regolanti le cooperative in generale si applicano alle Casse in quanto compatibili con le norme speciali che disciplinano queste ultime.

ART. 24.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge, fatte salve quelle emanate nell'ambito delle Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia.